



# COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIESE

Prot. N. 2187/22402

Bari 1° settembre 19 72

Allegati 1

Risp. al foglio del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
RACCOMANDATA A MANO

Al SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DELLA REGIONE PUGLIA

OGGETTO: Legge regionale 28.7.72  
concernente "Costituzione e fun  
zionamento comunità montane".

(rif. nota n. 2317  
del 2.8.72)

B A R I

e, per conoscenza

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
DELLA REGIONE PUGLIA

B A R I

In relazione alla nota sopradistinta, si comunica che il Governo della Repubblica non si oppone all'ulteriore corso della legge regionale indicata in oggetto. Il Governo ha peraltro osservato che l'art. 9 della legge regionale al fine di un maggiore adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 3.12.1971, n. 1102 dovrebbe essere modificato come segue: "La comunità montana può chiedere agli Enti di appartenenza che siano destinati a prestare servizio presso i propri uffici in posizione di comando impiegati delle Regioni delle Province e dei Comuni".

Ciò premesso, si restituisce la Legge munita del visto commissariale avente pari numero e data della presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della Costituzione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
(N. Pignataro)

